

Allegato "A"  
atto notar C. Petraglia  
del 16 dicembre 2009  
Raccolta n.8568

Statuto  
Fondazione M.I.d.A.

CAPO I

Costituzione e scopi della fondazione

Art. 1

(Denominazione - Sede)

1. E' costituita la Fondazione "M.I.D.A."- Musei Intergrati dell'Ambiente con sede in Pertosa (SA) regolata dall'articolo 12 e seguenti del codice civile.
2. La fondazione è dotata di autonomia statutaria e gestionale.
3. La fondazione ha sede legale in Pertosa e può stabilire, per le necessità operative, altre sedi in Italia ed all'estero.

Art. 2

(Fondatori)

1. Sono fondatori della fondazione:
  - la Regione Campania
  - la Provincia di Salerno
  - il Comune di Pertosa
  - il Comune di Auletta
  - gli altri soggetti pubblici e privati che parteciperanno all'atto costitutivo.
2. Successivamente all'atto di costituzione, possono aderire alla fondazione, su invito o previo gradimento unanime dei fondatori, altri soggetti pubblici e privati che effettuino lasciti a favore della stessa.
3. Gli Enti Pubblici e privati fondatori e aderenti s'impegnano fin d'ora a sostenere, con contributi annuali ed ogni altra forma, le attività della fondazione secondo la libera determinazione dei propri organi.

Art. 3

(Finalità)

1. La fondazione non persegue fini di lucro ed ha lo scopo di operare per la creazione nei Comuni di Auletta e Pertosa nonché dei territori circostanti colpiti dal sisma del 23 novembre 1980, di un sistema attrattivo sinergico che fa perno sulla valorizzazione delle risorse ambientali locali e dei beni culturali, sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica nonché sulla diffusione, divulgazione e spettacolarizzazione dei risultati di quest'ultima.
2. A tal fine la fondazione si propone di raccogliere le migliori energie intellettuali per promuovere gli indirizzi culturali e le linee guida dell'opera scientifica composta e divulgata in Auletta e Pertosa.
3. Nel perseguimento di tali finalità generali, la fondazione:



- gestisce, in conformità ai principi di efficacia, efficienza e trasparenza, i compendi di beni e gli edifici facenti parte del proprio patrimonio ovvero ad essa affidati o conferiti in uso;
- cura l'allestimento, l'organizzazione e la gestione, nell'ambito dei suddetti edifici, di un museo geologico, un museo botanico, un centro di documentazione archeologica con laboratori e sale di esposizione, un centro di documentazione speleologica ed un centro di ricerche sui terremoti e sul doposisma dotati di biblioteche specializzate, archivi con banca dati e mostre didattico divulgative;
- gestisce e valorizza, secondo modalità che ne consentano la migliore fruizione e conservazione, le Grotte dell'Angelo e le aree circostanti promovendo anche le ulteriori esplorazioni e sistemazioni sia a fini scientifici che turistici;
- promuove la realizzazione in Auletta di un parco a ruderi, provvedendo alla relativa gestione;
- ha facoltà di chiedere, ove lo ritenga opportuno e/o necessario, che i Comuni di Pertosa ed Auletta le affidino in concessione altri beni, anche di natura demaniali;
- completa il processo di museizzazione e contribuisce a migliorare i siti di interesse turistico con la parallela messa in atto delle relative iniziative di marketing e di promozione dell'immagine;
- promuove la costituzione di una missione scientifica permanente a livello interuniversitario per l'Osservatorio sul doposisma;
- organizza convegni scientifici e promuove, anche di intesa con il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano nonché con la Regione Basilicata, iniziative culturali (Mostre, Seminari, etc.) ed artistiche;
- elargisce borse di studio nei campi di interesse della missione, sostiene attività di soggiorno e di studio, stages di ricerca ed altre forme di cooperazione culturale con Università ed istituti italiani e stranieri;
- raccoglie in pubblicazioni i risultati delle attività effettuate;
- promuove e sostiene ogni altra iniziativa finalizzata all'incremento del turismo nei Comuni di Pertosa ed Auletta prolungandone la durata della permanenza;
- promuove, coordina ed attua, in esclusiva aderenza ai propri scopi istituzionali, iniziative dirette alla formazione professionale e più specificatamente cura la progettazione, l'attuazione e lo sviluppo di azioni, interventi e corsi, individuali e collettivi, di formazione professionale tecnica, manageriale, imprenditoriale, di riqualificazione, di aggiornamento e di specializzazione; lo svolgimento di attività di studio, ricerca, documentazione, produzione di supporti didattici e di valutazione professionale; la produzione di attività di formazione a distanza, altresì detta elear-

ning, anche attraverso l'attività editoriale o comunque attinente all'informazione, alla distribuzione ed alla comunicazione.

In ciascuna attività la fondazione potrà avvalersi della collaborazione degli enti pubblici con cui potrà anche stabilire convenzioni o altra tipologia di rapporto.

4. La Fondazione potrà compiere ogni atto e ogni negozio, compresa l'acquisizione di immobili per la sede, uffici e servizi, che a giudizio del Consiglio di Amministrazione siano necessari o utili per il raggiungimento delle suddette finalità.

5. Per il conseguimento delle sue finalità, la fondazione potrà, sia in Italia che all'estero, patrocinare, promuovere, organizzare e gestire iniziative e attività nel settore economico e culturale, anche convenzionandosi con Enti pubblici e privati.

## CAPO II

### Ordinamento amministrativo

#### Art. 4

(Organi della fondazione)

1. Gli organi della fondazione sono:

- il Consiglio Generale di indirizzo;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato scientifico;
- il Presidente;
- il Direttore
- il Collegio dei Revisori dei conti.

#### Art. 5

(Composizione del Consiglio Generale di indirizzo)

1. Il Consiglio Generale di indirizzo è composto da un numero di membri non superiore a undici tra cui i Sindaci dei Comuni fondatori o loro delegati ed il Presidente del Consiglio di amministrazione non appena nominato.

2. Ciascun fondatore, in aggiunta ai membri di diritto, provvede alla nomina di un rappresentante tra personalità di comprovata capacità ed esperienza in riferimento alle attività della Fondazione.

3. I soggetti pubblici o privati che successivamente aderiranno alla Fondazione hanno diritto, entro il limite stabilito dal precedente comma 1, a nominare un rappresentante nel Consiglio qualora abbiano portato al patrimonio beni mobili o immobili per un valore superiore a Euro 103.292,00 (centotremiladuecentonovantadue virgola zero) suscettibile di rivalutazione annuale previa delibera del Consiglio d'Amministrazione. Gli stessi potranno essere considerati globalmente e potranno indicare, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Generale, un rappresentante nel Consiglio stesso qualora, globalmente, abbiano apportato al patrimonio beni mobili o immobili per un valore superiore ai 150.000 euro, suscettibile di rivalutazione annuale previa delibera del Consiglio



d'Amministrazione.

Nel caso in cui il numero degli aderenti aventi diritto alla nomina, in virtù di quanto disposto dal comma precedente, superi quello dei rappresentanti da nominare, tale facoltà spetterà agli aderenti in ragione della priorità temporale dell'apporto dagli stessi effettuato.

4. In mancanza di ulteriori adesioni alla Fondazione, gli ulteriori componenti del Consiglio Generale di indirizzo potranno essere nominati per cooptazione dai membri designati dai Fondatori. La scelta dei membri da cooptare deve avvenire tra eminenti personalità italiane o straniere, così da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche professionalità in riferimento ai fini ed alle attività della fondazione.

5. Ciascun membro del Consiglio Generale di indirizzo dura in carica quattro anni e può essere confermato una volta sola. Alla scadenza del rispettivo mandato ciascun Consigliere resta in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore.

6. I consiglieri assenti ingiustificati a tre consecutive sedute sono considerati decaduti.

7. In caso di decadenza, dimissioni, permanente impedimento o decesso dei componenti del Consiglio, il Presidente invia richiesta di sostituzione al soggetto fondatore di provenienza che provvede, entro novanta giorni, alla nomina di un nuovo consigliere. Quest'ultimo resta in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere dimessosi, permanentemente impedito o deceduto.

8. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni partecipazione effettiva alle riunioni ed il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio di Amministrazione determina per l'intero mandato l'importo del gettone di presenza.

#### ART. 6

(Competenze e deliberazioni del Consiglio Generale di indirizzo)

1. Spetta al Consiglio Generale di indirizzo:

- a) determinare le priorità, le linee programmatiche e gli obiettivi della Fondazione verificandone i risultati;
- b) approvare, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.16 del codice civile, le eventuali modificazioni dello Statuto nonché i regolamenti che si rendessero necessari per l'uso dei beni e le attività di gestione;
- c) approvare il bilancio preventivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente;
- d) nominare il Comitato scientifico per l'impostazione dei programmi di ricerca e di divulgazione di cui all'art.3 del presente statuto;
- e) ratificare le decisioni dei fondatori in ordine all'accoglimento di nuovi soggetti che intendono partecipare alla Fondazione previa valutazione dell'apporto al fondo patrimoniale e/o dell'impegno a contribuire alle attività della

Fondazione;

f) nominare e revocare il Revisore dei conti su proposta congiunta dei fondatori;

g) deliberare lo scioglimento della Fondazione.

2. Il Consiglio Generale di indirizzo si riunisce una volta l'anno per gli adempimenti relativi all'approvazione del bilancio consuntivo e le altre volte che il Presidente lo ritenga necessario. Il Presidente in ogni caso convoca il Consiglio quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei membri. In quest'ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

3. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato - con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione - ai membri del Consiglio Generale di indirizzo almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

4. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale di indirizzo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica. Salvo quanto previsto nei commi successivi, le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità, la decisione viene rimessa al Presidente.

5. Le deliberazioni concernenti la cooptazione dei consiglieri prevista dall'art.5 del presente statuto, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono prese con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri in carica. Sono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni aventi ad oggetto le azioni di responsabilità da esercitare in nome e per conto della fondazione nei confronti del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 25 del Codice civile.


6. Per le deliberazioni assunte in seconda convocazione sono detratti dal computo del quorum gli assenti giustificati per iscritto.

#### Art. 7

##### (Consiglio di amministrazione - Competenze)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero di membri non superiore a cinque, compreso il Presidente della Fondazione. Ai Sindaci dei Comuni di Auletta e Pertosa ed al Presidente dell'Amministrazione provinciale di Salerno spetta la nomina di un membro del consiglio di amministrazione, scelto tra persone dotate di esperienza manageriale o competenza culturale e/o scientifica. Il quinto componente è nominato per cooptazione da parte dei consiglieri in carica su proposta del Presidente.

2. I consiglieri, salvo revoca da parte dei rispettivi danti causa, restano in carica quattro anni e possono essere confermati una volta sola. Alla scadenza del rispettivo mandato



ciascun Consigliere resta in carica, in regime di prorogatio, fino alla nomina del successore. I sostituti dei membri che per qualunque ragione vengano a cessare prima della scadenza restano in carica per il rimanente periodo del quadriennio.

3. La carica di consigliere di amministrazione, fatta eccezione per il Presidente, è incompatibile con quella di membro del Consiglio Generale di indirizzo.

4. I componenti del Consiglio di amministrazione, per il primo mandato, sono nominati in sede di stipula dell'atto costitutivo della fondazione.

5. Ai Consiglieri spetta un gettone di presenza per ogni partecipazione effettiva alle riunioni ed il rimborso delle spese sostenute. Il Consiglio di Amministrazione determina per l'intero mandato l'importo del gettone di presenza.

Art. 8

(Competenze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione.

2. In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) predispone gli schemi di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di indirizzo;

b) delibera i criteri e le modalità per il funzionamento interno della fondazione e per la erogazione delle somme di denaro a qualsiasi titolo;

c) nomina il Direttore della fondazione, su proposta del Presidente, provvedendo alla determinazione del relativo compenso;

d) approva le convenzioni ed i regolamenti nonché i contratti di natura professionale;

e) approva i programmi delle attività elaborati dal Direttore sulla base degli indirizzi resi dal Consiglio Generale;

f) approva i budget preventivi delle iniziative culturali e scientifiche presentati dall'organismo cui è demandata l'organizzazione della manifestazione;

g) delibera i bandi per l'assegnazione delle borse di studio ed eroga i relativi contributi;

h) delibera l'accettazione di donazioni o lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili fatti salvi i vincoli posti su questi ultimi all'atto del conferimento o della donazione;

i) dispone l'impiego dei fondi patrimoniali secondo criteri di convenienza e sicurezza dell'investimento;

l) delibera sull'adozione di ogni atto patrimonialmente rilevante nel rispetto delle norme di diritto privato nonché in merito alla stipulazione di mutui, aperture di credito ed ogni altra operazione bancaria necessaria od utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

m) autorizza il rilascio di fidejussioni, nei limiti del patrimonio e fatti salvi i vincoli di cui alla precedente

lettera h);

n) promuove le azioni a tutela e difesa degli interessi della fondazione;

o) determina i criteri e fornisce indicazioni in ordine all'eventuale assunzione di personale;

p) autorizza il Presidente a rilasciare procure speciali per singoli atti o categorie di atti inerenti la gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, fissandone i limiti e le modalità di esecuzione;

q) provvede alla cooptazione del quinto componente del consiglio stesso su proposta del Presidente.

r) dispone la eventuale rivalutazione dei valori di cui al precedente art. 5 punto 3.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare al Direttore compiti e funzioni rientranti nelle proprie competenze ed in particolare quelle di cui alle lettere b), d) ed o).

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi e, inoltre, ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta scritta, con relativo ordine del giorno, di un Consigliere.

5. Le riunioni sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal consigliere più anziano di età.

6. Il Consiglio di amministrazione viene convocato con lettera raccomandata o telegramma da inviarsi ai membri almeno cinque giorni prima mediante avviso a firma del Presidente contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della convocazione. Nel caso di particolare urgenza, la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

7. Il Consiglio di amministrazione validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore della fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza del Direttore funge da segretario un membro designato dal Presidente.

#### Art. 9

(Comitato scientifico)

1. Il Comitato scientifico, nominato dal Consiglio Generale d'indirizzo, è l'organo di consulenza culturale e scientifica della Fondazione e si compone di 5 (cinque) membri scelti, anche in ambito internazionale, tra eminenti personalità della cultura, dell'ambiente, dell'economia e della comunicazione.

2. La nomina ha durata di quattro anni ed è rinnovabile per un secondo quadriennio.

3. Il Comitato scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte dal Direttore della fondazione, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In caso di assenza



del Direttore funge da segretario un membro designato dal Presidente.

4. Il Comitato scientifico: esamina la relazione annuale di attività della Fondazione; propone e/o esamina progetti di convegni, mostre, manifestazioni; esprime pareri e formula proposte al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio Generale di indirizzo.

5. Ai membri del Comitato scientifico sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

Art. 10

(Presidente)

1. Il Presidente dura in carica quattro anni ed è nominato dal Presidente della Regione Campania.

2. Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale della fondazione;

b) convoca e presiede le adunanze del Consiglio Generale di indirizzo e del Consiglio di amministrazione, fissando l'ordine del giorno delle riunioni;

c) fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 6, comma 4, dirige i lavori del Consiglio Generale di indirizzo senza diritto di voto;

d) vigila sull'andamento generale della fondazione e sovrintende all'attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Generale e dei programmi di attività deliberati dal Consiglio di amministrazione;

e) convoca e presiede il comitato scientifico.

3. Il Presidente, salvo quanto disposto diversamente dal presente Statuto, ha la facoltà di delegare la rappresentanza legale della fondazione, in tutto o in parte, per singoli atti o categorie di atti, al Direttore della fondazione.

4. Il Presidente è sostituito dal Consigliere anziano e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dall'altro consigliere. In caso di assenza od impedimento di tutti i consiglieri di amministrazione, il Sindaco di Pertosa provvederà alla convocazione del Consiglio Generale di indirizzo per la nomina del soggetto al quale spetterà la rappresentanza legale della fondazione per il compimento dell'atto in relazione al quale si è verificata l'assenza e/o l'impedimento di tutti i consiglieri.

5. La carica di Presidente è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute.

Art. 11

(Poteri d'urgenza)

1. Nei casi d'urgenza e nei limiti di spesa previsti in bilancio, i provvedimenti necessari sono adottati dal Presidente, sotto sua responsabilità, con formale atto da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza, che dovrà avvenire non oltre il termine di 60 giorni, pena l'inefficacia e la decadenza dell'atto stesso.





Art. 12

(Direttore)

1. Il Direttore ha la direzione culturale e tecnico-amministrativa della fondazione. Compie tutti gli atti a lui attribuiti dallo Statuto e quelli per i quali abbia avuto delega dal Presidente e dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli altri organi della fondazione. A tal fine:

a) sovrintende al buon funzionamento degli uffici ed a tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione;

b) predispone il programma culturale, scientifico, didattico e finanziario da sottoporre al Consiglio di amministrazione;

c) coordina le iniziative della fondazione e ne dirige le attività;

d) cura l'organizzazione delle manifestazioni pubbliche della fondazione;

e) cura, su incarico del Presidente, i rapporti con enti ed istituzioni italiane e straniere;

f) stipula, su delega del presidente ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 3 dell'articolo 10, i contratti attivi e passivi della fondazione;

g) formula, per la parte di competenza, proposte per le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

h) predispone i bilanci consuntivi e preventivi, esamina il budget delle iniziative e lo rimette, con il proprio parere, al Consiglio di amministrazione;

i) provvede agli incassi ai pagamenti, alla tenuta della contabilità e degli inventari;

j) ha facoltà di compiere in nome e per conto della fondazione tutte le operazioni bancarie e finanziarie necessarie per dare esecuzione ai deliberati del Consiglio di amministrazione;

k) provvede per conto del Consiglio di amministrazione alle registrazioni di cui agli art. 33 e 34 del codice civile.

3. Il Direttore trasmette, entro il mese di marzo di ogni anno, ai Ministeri ed agli Assessori competenti, a tutti gli Enti pubblici e privati soci fondatori o aderenti alla fondazione, una relazione sull'attività svolta nell'anno finanziario precedente.

4. In caso di vacanza, le funzioni attribuite al Direttore saranno svolte dal Presidente il quale provvederà a convocare, nel più breve tempo, il Consiglio di amministrazione per la designazione del Direttore.

5. Il rapporto con il direttore è regolato da apposita convenzione.

Art. 13

(Revisore dei conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, tutti nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo tra persone iscritte nel ruolo dei revisori dei conti e nell'Albo dei

Dottori Commercialisti e Ragionieri. I membri del Consiglio durano in carica due anni. La carica di revisore è incompatibile con ogni altro incarico all'interno della fondazione.

2. Il primo Collegio dei Revisori dei Conti è nominato con l'atto costitutivo.

3. Il Collegio dei Revisori, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci preventivi e delle carte contabili; inoltre predispose le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo necessarie per l'approvazione degli anzidetti documenti contabili da parte del Consiglio Generale di indirizzo in sede di discussione.

4. Spetta ai membri del Collegio dei Revisori, insieme al rimborso delle spese vive documentate sopportate per l'espletamento della funzione, un compenso che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione.

5. I membri del Collegio dei Revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

### CAPO III

#### Ordinamento patrimoniale e contabile

##### Art. 14

###### (Patrimonio)

1. Il patrimonio della fondazione è costituito dai conferimenti apportati dai fondatori, riportati nell'atto di costituzione della fondazione, del quale il presente Statuto è parte integrante, e dagli altri beni mobili ed immobili che a qualunque titolo pervenissero in futuro alla fondazione, sempre con specifica destinazione al patrimonio.

2. Il patrimonio dell'Ente e gli eventuali incrementi per apporti, lasciti e donazioni dovranno essere investiti, oltre che in titoli garantiti dallo Stato o in beni immobili, anche attraverso altri impieghi in titoli od obbligazioni opportunamente scelti al fine di garantire la migliore redditività.

3. Le rendite patrimoniali sono destinate annualmente agli scopi di cui al precedente articolo 3 nonché alle spese di funzionamento della fondazione.

##### Art. 15

###### (Proventi)

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, la fondazione utilizzerà:

- a) gli immobili conferiti in concessione o comunque messi a disposizione dai soggetti fondatori;
- b) le rendite derivanti dal suo patrimonio;
- c) i contributi dello Stato e di altri Enti;
- d) i contributi degli Enti fondatori e aderenti;
- e) i contributi e i finanziamenti che le perverranno da altri Enti pubblici e privati;
- f) i contributi di privati cittadini;
- g) gli incassi, introiti pubblicitari, sponsorizzazioni,

vendite o noleggi di materiali, diritti di edizione e quanto altro derivi dalle attività della fondazione;

h) ogni eventuale liberalità che pervenga alla fondazione senza essere espressamente destinata ad incremento del patrimonio.

2. E' fatto divieto alla fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, ai fondatori ed agli amministratori, utili ed avanzi di gestione, nonché altri fondi e riserve.

Art. 16

(Esercizio finanziario)

1. L'anno finanziario della fondazione coincide con l'anno solare.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno è approvato il bilancio preventivo relativo all'esercizio dell'anno successivo.

3. Il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente è approvato dal Consiglio di Amministrazione e ratificato dal Consiglio Generale di indirizzo entro e non oltre il 30 aprile.

CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 17

(funzionamento della fondazione)

1. Il funzionamento della fondazione, gli obblighi e i doveri dei singoli componenti sono disciplinati dalle disposizioni del Codice Civile, dai principi generali che regolano l'attività degli organi collegiali.

Art. 18

(Durata)

1. La fondazione è costituita senza limiti di durata.

Art. 19

(Scioglimento ed estinzione)

1. La fondazione può essere sciolta o estinta dal Consiglio Generale di indirizzo che nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio ai sensi del codice civile e delle disposizioni di attuazione del medesimo. I liquidatori provvedono alle registrazioni di cui agli art. 33 e 34 del codice civile.

2. La fondazione si estingue se lo scopo della stessa diviene impossibile o se il patrimonio diventa insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal codice civile.

3. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, della fondazione, i beni immobili eventualmente conferiti al patrimonio della fondazione da soggetti pubblici, unitamente agli arredi ivi presenti, ritornano nella piena disponibilità di questi ultimi. I restanti beni risultanti dopo la liquidazione saranno devoluti al/ai soggetto/i indicati dai consigli comunali di Auletta e Pertosa per il sostegno alle manifestazioni e ad altre attività culturali aventi finalità analoghe o connesse con quelle della fondazione.

Art. 20

(Norme finali)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia di fondazioni.

FIRMATO: FRANCESCANTONIO D'ORILIA - NOTAIO CLAUDIA PETRAGLIA

Io Notaio Claudia Petraglia di Battipaglia certifico che  
la presente copia di n. 18 facciate è conforme  
all'originale firmata a norma di legge, e si rilascia  
per uso consentito.  
Battipaglia li 08-01-2009

*Claudia Petraglia*

